



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 *sexies* c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8215/10 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Demma Rosalia, elettivamente domiciliati a Palermo, via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'avv. Carlo Riela, che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

ATTRICE

E

Fondiarria-Sai s.p.a., n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata a Palermo, piazza Unità d'Italia n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe D'Angelo, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni



Il Tribunale,

Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile



definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) condanna la Fondiaria-Sai s.p.a., n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Demma Rosalia della complessiva somma di € 21.767,15, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 2) condanna la Fondiaria-Sai s.p.a., n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si distraggono in favore dell'avv. Carlo Riela e si liquidano in complessivi € 2.417,48, di cui € 190,48 per spese ed € 2.227,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- 3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della Fondiaria-Sai s.p.a. n.q.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato a mezzo posta tra i giorni 1 e 5 giugno 2010, Demma Rosalia ha chiesto la condanna della Fondiaria-Sai s.p.a., n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - quantificati nella somma di € 26.000,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi) - conseguenti ad un sinistro verificatosi a Palermo in data 16



novembre 2003, alle ore 19:40 circa, quando l'attrice, trovandosi ad attraversare a piedi il viale Regione Siciliana sulle strisce pedonali, era stata investita e scaraventata al suolo da un'autovettura che procedeva contromano ed a fari spenti e che, dopo l'urto, si era immediatamente allontanata dai luoghi rimanendo, pertanto, non identificata.



Preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria della Demma, alla luce delle richieste stragiudiziali ritualmente inoltrate alla Fondiaria-Sai s.p.a. n.q. (ed alla Consap s.p.a.), a norma dell'art. 22 L. 990/1969 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie per cui è causa), con lettere raccomandate ricevute tra il 6 febbraio 2004 e il 20 febbraio 2009 [cfr. doc. 2 della produzione di parte attrice].

La vigenza, all'epoca del sinistro, della disciplina di cui alla L. 990/1969 comporta l'inconsistenza dell'eccezione di improponibilità, basata dalla compagnia resistente sul mancato rispetto dei presupposti previsti dagli artt. 287, 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private emanato con D.Lgs. 209/2005.



Nel merito, osserva il Tribunale che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore. Nella fattispecie, la domanda è fondata sul fatto che il 16 novembre 2003 si sia verificato un incidente per la condotta colposa del conducente di un veicolo, avente obbligo di assicurazione, rimasto ignoto, ed è stata quindi citata in giudizio la Fondiaria-Sai s.p.a., n.q. di impresa designata, ex art. 20 L. 990/1969 (ora art. 286 del citato D.Lgs. 209/2005), per la liquidazione



dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. 19, primo comma, lett. a), della medesima legge (poi trasfuso nell'art. 283, lett. a, D.Lgs. 209/2005).

In proposito va evidenziato che, nel caso in cui venga chiamato a rispondere il Fondo di garanzia delle vittime della strada *ex art. 19*, primo comma, lett. a), L. 990/1969, è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dia prova, in primo luogo, in primo delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, del fatto che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 10323/2012, n. 15367/2011, n. 10484/2001, n. 10762/1992 e n. 1860/1990).

Orbene, all'esito della compiuta istruzione, ed in particolare della prova con il teste Rizzuto Ignazio, si ritiene che l'attrice abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui sopra.

Ed invero, il predetto teste ha dichiarato di avere visto, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione, un'autovettura Fiat Ritmo di colore scuro che andava ad investire l'attrice (impegnata ad attraversare la strada sulle strisce pedonali) e che, dopo l'urto, si allontanava dai luoghi senza essere identificata [cfr. verb. ud. 4 ottobre 2011].

Sulla scorta della predetta deposizione testimoniale, può dirsi accertato che il sinistro oggetto del giudizio ha avuto luogo a causa della manovra effettuata da un veicolo che non è stato possibile identificare.

In particolare, la fattispecie concreta in esame è sussumibile sotto il disposto di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento.



Nell'ipotesi, poi, di investimento del pedone che si trova sulla sede viaria, il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento con una qualsiasi manovra di fortuna, come nel caso, ad esempio, in cui il pedone si sia improvvisamente e repentinamente frapposto come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare la propria guida di conseguenza (cfr. Cass. civ. n. 9620/2003, n. 5983/1998, n. 7922/1997, n. 6395/1994, n. 8226/1993 e n. 7113/1986).

Nel presente giudizio, invece, una prova siffatta non è stata raggiunta: l'impossibilità oggettiva, per il conducente del veicolo investitore, di evitare l'impatto, non è in alcun modo desumibile dagli atti di causa.

E allora, alla luce del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., il suddetto conducente va ritenuto responsabile dell'infortunio occorso a Demma Rosalia in data 16 novembre 2003; responsabilità che deve ritenersi esclusiva, non essendo emerso, nel corso del presente giudizio, alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo dell'attrice, la quale al momento del fatto era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.

Tanto basta per affermare l'integrale fondatezza - sotto il profilo dell'*an debeat* - delle domande formulate nell'atto introduttivo nei confronti della compagnia convenuta (nella spiegata qualità), aventi ad oggetto il ristoro dei danni sofferti in conseguenza dell'incidente.



Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro (trauma cervicale e trauma alla spalla destra con frattura della clavicola e della scapola) hanno provocato a Demma Rosalia una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni,



una inabilità temporanea relativa - al 50% delle attitudini del soggetto - di ulteriori 40 giorni e, infine, un danno biologico permanente, comprensivo dell'interferente pregiudizio di natura estetica, pari all'8% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato dal C.T.U. incaricato in corso di causa, le cui argomentazioni questo giudice ritiene di condividere, con riferimento sia alle conclusioni sia alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati [cfr. relazione del C.T.U. dott. Mario Marcello, in atti].

Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile - *ex art. 185 c.p.* - allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).

Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).

Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio - scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni



esistenziali della persona - che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).

Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l’ammontare del danno viene calcolato in relazione all’età della parte lesa ed al grado di invalidità.

In proposito, i giudici di legittimità hanno recentemente precisato che *“qualora la lesione ad una persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (art. 139, comma 5, d.lg. n. 209 del 2005), salvo l’aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto,*



con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (Cass. civ. n. 12408/2011).

Non trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina introdotta dalla L. 27/2012 (entrata in vigore il 26 marzo 2012), che ha aggiunto al secondo comma dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private il seguente periodo: *"In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"* (art. 32, comma 3 *ter*); e che ha altresì previsto: *"Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione"* (art. 32, comma 3 *quater*).

Sul punto, si reputa condivisibile l'interpretazione fornita dall'ISVAP con nota del 19 aprile 2012 (Prot. n. 09-12-007647), secondo cui le suddette norme *"sono applicabili ai sinistri in corso di valutazione, in cui le fattispecie di danni alla persona di lieve entità non siano ancora state oggetto di accertamento da parte dell'impresa sotto il profilo medico legale"*, con conseguente esclusione dei giudizi in corso (evidentemente già preceduti dall'attività di valutazione del danno da parte dei fiduciari delle compagnie di assicurazione).

Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle aggiornate alla luce del D.M. 6 giugno 2013 (punto base € 791,95), spetta a Demma Rosalia, a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità dell'8% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (22 anni), la somma complessiva di € 12.506,47 secondo i valori attuali, utilizzando il valore punto di € 1.663,09 da moltiplicare per il grado di invalidità (8) e per il coefficiente (0,9400) corrispondente all'età della persona danneggiata.



Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 46,20 al giorno prevista dal citato D.M. 6 giugno 2013, per un totale di € 2.310,00 in valori attuali.

Nell'ottica della sopra menzionata personalizzazione del risarcimento, la sommatoria degli importi appena indicati (€ 14.816,47), va poi aumentata – in conformità a quanto oggi previsto per le lesioni di lieve entità dall'art. 139, terzo comma, del citato D.Lgs. 209/2005 – di una percentuale che, tenuto conto del tipo di lesioni e delle loro refluenze sulla sfera psico-fisica del soggetto danneggiato, oltre che delle ripercussioni negative sull'attività di casalinga svolta dall'attrice [cfr. dichiarazioni del teste Rizzuto], può essere quantificata nella misura del 20%.

Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito da Demma Rosalia in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 17.779,76, in valori attuali.

Deve essere inoltre accordata all'attrice, quale ristoro del danno patrimoniale, la somma di € 114,56 per le spese sanitarie documentate [cfr. doc. 4 produzione cit.], da reputarsi congrue e riferibili all'evento traumatico per cui è causa.

Ciò posto, il pregiudizio sofferto da Demma Rosalia a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 17.779,76 per il danno non patrimoniale e ad € 114,56 per il danno di natura patrimoniale.

Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema



Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.

Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una "devalutazione" nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo di insorgenza), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.

In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendevano l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo,



ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Occorre, poi, considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.



Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a Demma Rosalia, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 21.767,15 (di cui € 17.915,15 per capitale ed € 3.852,00 per interessi).

Sulla somma in questione - al cui pagamento dev'essere condannata, per le ragioni esposte in precedenza, la Fondiaria-Sai s.p.a. n.q. - sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.



In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., la Fondiaria-Sai s.p.a. va condannata al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore dell'attrice (che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.)

La liquidazione di tali spese - per la quale si rimanda al dispositivo - deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 140/2012, che ha dato attuazione all'art. 9 D.L. 1/2012 (sopravvenuto in corso di causa).

Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno infatti precisato: *"Secondo quanto previsto dall'art. 41 d.m. n. 140 del 2012, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 9 comma 2 d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto. L'art. 41, infatti, deve essere letto nel senso che i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata*



in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate” (Cass. civ., sez. un., n. 17405/2012).

Va pure ricordato che - per giurisprudenza costante - nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, deve essere determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 5840/2004 e n. 738/2002).

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio - anticipate dall’attrice - devono porsi definitivamente a carico della Fondiaria-Sai s.p.a. n.q.



Palermo, 13 marzo 2014

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

